

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2612-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - approvato dalla 1^a Commissione permanente
nella seduta pomeridiana del 13 marzo 1991 - dell'articolo 18 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2612

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**
(LATTANZIO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(PRANDINI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(VASSALLI)

col **Ministro dell'Interno**
(SCOTTI)

col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
(TOGNOLI)

col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**
(FACCHIANO)

col **Ministro dei Trasporti**
(BERNINI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(DONAT-CATTIN)

col **Ministro degli Affari Esteri**
(DE MICHELIS)

col **Ministro delle Finanze**
(FORMICA)

col **Ministro della Difesa**
(ROGNONI)

col **Ministro dell'Ambiente**
(RUFFOLO)

col **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

Comunicato alla Presidenza il 21 gennaio 1991

Risanamento ambientale degli stabilimenti Farmoplant di Massa Carrara
ed Enichem di Manfredonia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Risanamento ambientale degli stabilimenti Farmoplant di Massa Carrara ed Enichem di Manfredonia)

1. Per assicurare il completamento da parte del Ministero dell'ambiente degli interventi per la ristrutturazione ed il risanamento ambientale dell'area della provincia di Massa-Carrara adiacente allo stabilimento Farmoplant e dello stabilimento Enichem di Manfredonia, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per l'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla Tabella C della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.